



**TRIBUNALE DI BARI**  
**SEZIONE STRALCIO**  
**ARTICOLAZIONE DI MODUGNO**

**IL GIUDICE**

a scioglimento della riserva che precede; esaminati gli atti della procedura n. xxx RG; ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

**Ritenuto** che:

- 1) si controverte in materia di indennizzo per il danno da furto di un natante, per l'operatività di apposita polizza e per gli effetti di cui all'art. 1882 cc, per la qual cosa l'attore chiede alla compagnia convenuta il pagamento della somma di € 28.500 ovvero quell'altra da accertarsi e ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data dell'evento o dalla costituzione in mora e fino al soddisfo;
- 2) la compagnia convenuta, costituendosi, eccepisce l'inoperatività della polizza, per la negligenza della proprietaria del natante che lo aveva ricoverato in luogo facilmente accessibile da terzi e privo di adeguate protezioni, e in via subordinata contesta anche il valore del natante come dichiarato al momento della stipula della polizza;
- 3) dagli elementi istruttori in atti emerge come pacifico che la compagnia accettò, verosimilmente dopo adeguata istruttoria a cura dei propri dipendenti, di stipulare la polizza con l'attrice, e parametrò pure il premio al valore dichiarato del natante;
- 4) l'intervento del perito della compagnia, in esito al furto come pure denunciato dall'attrice ai CC competenti, ha consentito di accertare comunque che il natante è stato ricoverato in un locale cantinato dell'attrice, chiuso e raggiungibile oltrepassando un ulteriore cancello sulla rampa di accesso; del resto rimane poi circostanza non chiarita, allo stato degli atti, dalla compagnia la mancata restituzione all'attrice, ad opera del perito della compagnia stessa cui era stata consegnata per le verifiche, della serratura della serranda che presentava evidenti segni di effrazione;
- 5) l'alea e i costi di una fase istruttoria rimessa alle dichiarazioni testimoniali potrebbe indurre le parti a valutare fin d'ora, alla stregua delle risultanze istruttorie già raccolte, la convenienza di una proposta conciliativa;

**P.Q.M.**

visto l'art. 185 bis cpc, attesa l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto in punto risarcitorio, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio;  
vista pure la richiesta a verbale d'udienza del difensore della compagnia di assicurazione di una proposta conciliativa del magistrato, onde contenere l'alea del giudizio e gli ulteriori tempi e costi dello stesso;

**PROPONE ALLE PARTI**

a fini conciliativi, il pagamento a favore dell'attore ed a carico della

convenuta della somma onnicomprensiva di € 25.000,00, con interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché spese legali compensate per metà, con residua metà a carico della convenuta che deve rifonderle all'attore alla stregua del DM n. 55/2014, secondo il valore di causa e i medi tariffari, escluse la fase istruttoria e decisoria non tenutesi;

**ACCORDA ALLE PARTI**

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc,

**RINVIA**

all'udienza del xxx per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc, con invito rivolto ai difensori delle parti di illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità dischiuse dalla presente ordinanza e di far comparire le parti stesse per la data del prosieguo onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di nuove proposte conciliative/transattive. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Modugno, xxx.

IL GIUDICE